

regolarmente ammessa alla competizione elettorale per le amministrative del 26 e 27 maggio 2002, nel comune di Linguaglossa (Catania), ha presentato, in data 9 maggio 2002 regolare richiesta di autorizzazione al Sindaco per effettuare un pubblico comizio in piazza Municipio per il giorno 19 maggio 2002 dalle ore 19.00 alle ore 21.00;

avendo le altre 3 liste ammesse alla competizione elettorale presentato in data 13, 15 e 16 maggio 2001, richiesta di effettuare un pubblico comizio nella medesima piazza Municipio, nello stesso giorno e con orario di inizio alle ore 20.00, è stato effettuato, in data 16 maggio 2002, un sorteggio degli orari, per effettuare i comizi delle 4 liste richiedenti, al fine di disciplinarne il buon andamento;

del suddetto sorteggio è stato redatto un verbale con le seguenti motivazioni: « ... per il giorno 19 c.m., tenuto conto che i delegati delle 4 liste hanno presentato istanze per ottenere l'autorizzazione in orari concomitanti viene stabilito di fissare un tempo utilizzabile dalle ore 18.30 alle ore 21.00, da attribuire ai richiedenti a mezzo di sorteggio ... »;

a seguito di ciò la lista « Per Linguaglossa », avendo preso degli impegni con dei deputati provenienti da città diverse che dovevano intervenire al comizio in orario diverso da quello assegnato dal sorteggio, decide di presentare, in data 17 maggio 2002, richiesta di autorizzazione ad effettuare un pubblico comizio in altra piazza del comune, indirizzando la richiesta al Sindaco, al Comando stazione dei Carabinieri di Linguaglossa e per conoscenza al Comando di Polizia municipale;

il Sindaco alle ore 10.40 del 19 maggio 2002 ha fatto notificare al delegato della lista « Per Linguaglossa » la mancata autorizzazione ad effettuare il pubblico comizio in altra piazza, con la seguente motivazione: « Non si autorizza in considerazione del verbale del 16 maggio 2002 ore 12.30 »;

il Sindaco uscente è candidato capolista di una lista civica denominata « Pro-

getto per Linguaglossa » e che pertanto, a maggior ragione, deve esimersi da compiere qualsiasi atto che interferiscano con il regolare andamento della campagna elettorale, al fine di permettere alle liste di confrontarsi serenamente con la cittadinanza;

alle riunioni elettorali, che si tengono non prima del trentesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza che riguardano le disposizioni relative all'ordine pubblico e alla incolumità pubblica, delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici, pertanto non è prevista la richiesta di autorizzazione, ma solo la comunicazione;

il diniego senza motivazione è illegittimo, anzi per quanto esposto, secondo l'interrogante, vi sarebbero gli estremi per ravvisare il reato di abuso di ufficio;

all'incontro con la cittadinanza partecipavano un deputato nazionale e due deputati regionali quindi la violazione si appalesa di una gravità ancora più rilevante -;

se non ritenga che il comportamento del Sindaco rappresenti una grave violazione di leggi e, in caso affermativo, se non ritenga di adottare in merito le iniziative di propria competenza. (4-03014)

\* \* \*

#### ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

##### Interrogazioni a risposta scritta:

COSSA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo n. 297 del 1994, agli articoli 407 e 408, prevede che possono partecipare ai concorsi per il reclutamento del personale direttivo scolastico i docenti ed il personale educativo, fornito di laurea, che appartengono ai ruoli del

tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio effettivamente prestato di almeno 5 anni;

l'articolo 28 del decreto legislativo n. 59 del 1998 istituisce, in aggiunta alle procedure concorsuali di cui agli articoli 407 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, la procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici mediante un corso-concorso selettivo al quale è ammesso il personale docente ed educativo delle istituzioni statali che abbia maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio effettivamente prestato di almeno sette anni con possesso di laurea, nei rispettivi settori formativi;

il decreto legislativo n. 297 del 1994, all'articolo 477 prevede che possono ricoprire incarico annuale di presidenza i docenti che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano;

l'ordinanza ministeriale n. 152 del 6 maggio 2000, sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2000-2001, all'articolo 5 comma 6 prevedeva, in conformità a quanto previsto per l'ammissione alle procedure concorsuali per gli incarichi di ruolo, che gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare provvisti di laurea potessero ricoprire incarichi annuali di Dirigente scolastico;

l'ordinanza ministeriale n. 81 del 4 maggio 2001, sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2001-2002, modificando l'ultima parte del comma 6 dell'articolo 5 della menzionata ordinanza ministeriale 152/2000 prevede che in caso di vacanza della direzione nei circoli didattici sia conferito incarico annuale di dirigenza ai docenti inclusi nella graduatoria degli aspiranti all'incarico di presidenza nelle scuole medie e di conseguenza stabilisce che siano esclusi dal ricoprire incarichi annuali di dirigente scolastico gli insegnanti della scuola del-

l'infanzia e della scuola elementare provvisti di laurea e dei requisiti di legge per accedere ai concorsi a posti direttivi;

identica disposizione è contenuta nell'articolo 5 comma 6 dell'ordinanza ministeriale prot. 1124 del 17 aprile 2002 sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2002-2003;

attualmente è previsto che gli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare provvisti dei requisiti di legge possano ricoprire l'incarico di vicario e sostituiscano il dirigente scolastico in tutte le sue funzioni;

il Consiglio di Stato, con sentenza n. 318 del 1999, riconosce che il servizio prestato in qualità di docente vicario, con effettiva sostituzione del capo d'Istituto per 180 giorni, costituisce titolo da far valere ai fini dell'inserimento nella graduatoria degli aspiranti a incarichi di presidenza o nei concorsi per il ruolo di preside;

non appaiono evidenti i motivi dell'esclusione, effettuata dall'ordinanza ministeriale 81 del 2001, degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare provvisti di laurea e dei requisiti di legge per accedere ai concorsi a posti direttivi dal ricoprire incarichi annuali di dirigente scolastico, ed anzi tale esclusione appare in contrasto con la *ratio* dell'ammissione alle procedure selettive per il posto di ruolo —:

se non ritenga opportuno modificare quanto disposto nell'articolo 5 comma 6 dell'ordinanza ministeriale 44 prot. 1124 del 17 aprile 2002 sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2002-2003 in senso tale da consentire l'ammissione a tali incarichi degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola elementare provvisti di laurea e dei requisiti di legge per accedere ai concorsi per posti direttivi e conseguentemente prorogare, o riaprire in caso di intervenuta decorrenza, i termini di presentazione delle domande fissati nel 22 maggio 2002 dall'articolo 6 comma 1 dell'ordinanza ministeriale 44

prot. 1124 del 17 aprile 2002 sugli incarichi annuali di presidenza per l'anno scolastico 2002-2003. (4-02974)

COLASIO. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

recentemente in cassazione, i tre imputati, componenti della commissione giudicatrice del concorso a cattedre per professore ordinario di prima fascia del raggruppamento F15A (otorinolaringoiatria) indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1988, hanno avuto la conferma delle condanne già riportate in primo e secondo grado di giudizio;

la corte — ai sensi dell'articolo 537 cpp — ha dichiarato, tra l'altro, che essendo stati falsificati i risultati finali del concorso, cioè l'indicazione dei nomi dei vincitori, attraverso la falsificazione soggettiva di giudizi individuali, giudizi collegiali e verbali di commissione, ritiene la Corte che debba essere dichiarata la falsità del verbale conclusivo 17 febbraio 1990, della commissione giudicatrice, contenente appunto i risultati finali;

la sentenza esprime lo sdegno dei giudici per il comportamento dei commissari legittimati a prendere decisioni di alto profilo, soprattutto perché manifestano « una visione del mondo accademico, ancestrale ed ottocentesca..., da considerare come un feudo baronale di famiglia, da strumentalizzare a suo libero arbitrio per sistemare primo e secondo figlio, pupilli, allievi ed altri », evidenziando inoltre la continuazione, « la gravità e la pluralità dei fatti, la molteplicità dei soggetti favoriti e di quelli danneggiati, lo sfacciato nepotismo e dispotismo d'altri secoli, che caratterizza la faccenda, l'enorme discredito procurato al mondo accademico italiano ed al settore sanitario nazionale, verso i quali i delittuosi comportamenti dei personaggi che contano non possono non aver alimentato la sfiducia »;

alle innumerevoli voci di biasimo su tali comportamenti gravissimi si è aggiunta

la voce degli stessi professori universitari del CIPUR che hanno inteso costituirsi parte civile per l'enorme discredito procurato al mondo accademico italiano —:

quali iniziative normative intenda adottare al fine di salvaguardare il credito dell'università italiana, massima assise della cultura, della ricerca e della didattica, da tali fatti che sempre più spesso si compiono durante i pubblici concorsi, distorcendone il loro fine che è quello della selezione dei migliori a vantaggio di tutta la collettività, nonché al fine di garantire il rispetto dei valori civili, morali e professionali in situazioni peculiarmente delicate quali quelle che insistono nella Facoltà di Medicina, conservando la fiducia dei cittadini nella istituzione accademica e nei suoi collegamenti con il settore sanitario nazionale. (4-02982)

FOLENA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministro degli affari esteri, al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

dagli inizi degli anni ottanta il CONI e il ministero degli affari esteri consentirono la partecipazione alla manifestazione nazionale dei giochi della gioventù, ora giochi sportivi studenteschi, anche di giovani provenienti dalle comunità italiane all'estero, che in tal modo ebbero un proficuo e stimolante contatto con coetanei provenienti dalle varie regioni italiane e da altre parti del mondo;

quella esperienza si è dimostrata, infatti, un forte richiamo per la cultura e il modello di vita del nostro Paese per migliaia di giovani nati da genitori italiani in paesi esteri, e un importante fattore di ricerca delle radici e della cultura di origine;

a testimonianza di ciò, nei paesi interessati la partecipazione ai giochi è risultata crescente con gli anni e poco onerosa in rapporto ad altre iniziative di promozione dell'italianità nel mondo;

dietro l'organizzazione dei giochi si è creata una struttura rivolta non solo alla preparazione atletica degli studenti, ma anche alla loro partecipazione a corsi di lingua e cultura italiana, con un esito molto soddisfacente dal punto di vista culturale;

negli ultimi anni l'integrazione degli studenti di origine italiana residenti all'estero è stata interrotta in vista di non meglio precisate decisioni di promuovere iniziative esclusive per gli studenti provenienti dall'estero;

tali orientamenti, se confermati, sarebbero di grave pregiudizio per l'integrazione multiculturale dei partecipanti e per la promozione dell'italianità tra le nuove generazioni —:

se il Governo non intenda revocare questo orientamento e consentire e riammettere i giovani di origine italiana provenienti dall'estero già alla prossima edizione dei giochi sportivi studenteschi.

(4-02992)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

con ordinanza n. 412/02/RGL adottata il 6 marzo 2002 dal giudice del lavoro del tribunale civile di Locri (Reggio Calabria) è stato ordinato alla Pubblica amministrazione di assegnare il professore Giovanni Familiari, Dirigente scolastico dell'IPSIA di Siderno (Reggio Calabria), ad altra sede scolastica;

con decreto n. 6595 del 18 aprile 2002 a firma dottoressa Anna Maria Fonti Dirigente dell'ufficio legale scolastico regionale per la Calabria, il professor Familiari è stato assegnato alla guida dell'Istituto Superiore « Euclide » di Bova (Reggio Calabria) in sostituzione del Dirigente Scolastico incaricato professor Giuseppe Alvaro, trasferito all'IPSIA di Siderno;

in data 30 aprile 2002, con un nuovo decreto prot. n. 7410, a firma della stessa

dirigente, Anna Maria Fonti, il professor Familiari è stato spostato presso l'Istituto Comprensivo di Riace (Reggio Calabria) ed il professor Alvaro è stato restituito alla sede dell'Istituto « Euclide » di Bova, sempre in qualità di preside incaricato;

mentre è stato tutelato un dirigente incaricato, il professor Familiari, dirigente di ruolo, è stato invece inviato ai confini della provincia di Reggio Calabria, nonostante i diritti prioritari di quest'ultimo alla sicurezza;

è bene ricordare che il preside Familiari, nella qualità di dirigente dell'IPSIA di Siderno è stato oggetto di numerose intimidazioni, anche argomenti di diverse interrogazioni parlamentari, che gli hanno procurato danni alla salute e che lo hanno costretto, a tutt'oggi, ad essere posto sotto scorta della Polizia di Stato —:

se non ritenga necessario ed urgente disporre l'annullamento del decreto della direzione scolastica regionale della Calabria n. 7410 del 30 aprile 2002;

se non ritenga, altresì, necessario produrre adeguati interventi utili ad assicurare serenità ed incolumità al dirigente, professor Giovanni Familiari. (4-02993)

MARTELLA. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

fin dal gennaio 2000 le competenze sulle pulizie degli edifici sede di scuole materne ed elementari, in precedenza compito dei comuni, sono passati allo stato contestualmente al passaggio del personale ATA comunale nei ruoli statali;

questo ministero è subentrato dalla stessa data, nei contratti in essere già stipulati dai comuni e riguardanti l'affidamento a ditte esterne delle operazioni di pulizia dei plessi scolastici in argomento;

detti contratti sono stati successivamente prorogati fino a comprendere, temporaneamente, il corrente anno scolastico;

nel comune di Portogruaro per 15 plessi scolastici, dipendenti dalle direzioni didattiche del 1° e del 2° circolo le operazioni di pulizia sono in gran parte garantite dalla ditta ARIA sas;

dal mese di ottobre 2001 alla citata ditta non vengono liquidate da parte del CSA di Venezia, territorialmente competente, le fatture relative all'esecuzione dei servizi di cui trattasi;

ciò nonostante la ditta ha continuato a garantire fino al 18 maggio 2002 l'effettuazione degli interventi contrattualmente previsti, rappresentando peraltro più e più volte al CSA di Venezia la difficile situazione finanziaria in cui progressivamente si veniva a trovare;

dal 20 maggio 2002 stante la situazione, la ditta ha formalmente comunicato la sospensione dei servizi e del pagamento degli stipendi al proprio personale impiegato nell'appalto;

detta sospensione ha causato e causa disservizi all'utenza scolastica, sconcerto nell'opinione pubblica e rilevante danno alla ditta e al personale impiegato —:

quali siano i motivi che hanno indotto il CSA di Venezia a non effettuare i pagamenti di prestazioni rese e contrattualmente stabilite;

quali iniziative intenda attivare il Ministro per garantire il pagamento di dette prestazioni, per assicurare l'immediato ripristino delle operazioni di pulizia necessarie ad una normale e decorosa attività didattica, per evitare il ripetersi di simili incredibili situazioni intollerabili in un Paese civile. (4-02999)

MIGLIORI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

la cooperativa Geos nasce nel giugno 1999 e diventa operativa nell'ottobre 1999 nelle scuole del comune di Empoli, dove presta attualmente servizio. Il progetto « INTEGRA » è stato un progetto di LSU

finanziato dalla Comunità Economica Europea e dal comune stesso. Inizialmente avevano competenze ATA, con contratto quinquennale con il comune di Empoli (come da progetto), ma con la legge 124/99 parte delle loro competenze e quindi anche parte del contratto stesso è passato dall'ente locale allo Stato;

alla cooperativa Geos vi lavorano circa cento persone, svolgendo mansioni non riconosciute economicamente da parte del Provveditorato agli studi di Firenze;

tale situazione genera particolari ed ingiuste difficoltà operative —:

quali iniziative finanziarie urgenti si intendano assumere ai fini della copertura economica del lavoro della cooperativa Geos. (4-03007)

ANGELA NAPOLI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante, con atto ispettivo n. 4-01672 ha inteso denunciare il comportamento istituzionalmente scorretto del direttore regionale scolastico della Calabria, dottor Franco Inglese;

la risposta al citato atto ispettivo, datata 14 marzo 2002, non appare attinente ai punti sollevati dall'interrogante, se non nei richiami normativi, peraltro spesso disattesi dal dottor Franco Inglese;

si ricorda che i comportamenti assunti, secondo l'interrogante, in violazione della legge da parte del direttore scolastico della Calabria sono stati oggetto di denuncia, oltre che dell'interrogante, anche di altri parlamentari, della dottoressa Vincenzina Greco, ex provveditore agli studi di Catanzaro nonché della Confederazione Europea Sindacati Indipendenti;

il decreto ministeriale n. 21 del 2001 affida l'esercizio delle funzioni amministrative degli uffici regionali ai Centri Servizi Amministrativi guidate da un dirigente, eppure risulta all'interrogante che

il Direttore Regionale avrebbe affidato il C.S.A. di Catanzaro ad un funzionario 9<sup>a</sup> qualifica, negandola alla dottoressa Vincenzina Greco, dirigente da circa 30 anni;

risulta all'interrogante che sempre lo stesso direttore scolastico regionale, avrebbe affidato compiti di verifica sull'attività svolta dall'ex provveditore agli studi di Catanzaro a funzionari di 9<sup>a</sup> qualifica funzionale, che, peraltro, erano stati oggetto di provvedimenti sanzionatori per scarso rendimento, inerzia e violazioni da parte dello stesso Provveditore agli Studi;

risulta inoltre, all'interrogante che sempre il direttore scolastico regionale in questione, nonostante il dissenso del già Provveditore agli Studi di Catanzaro, avrebbe conferito alla vigilia delle scorse elezioni politiche, nomine in ruolo al personale A.T.A. sulla base di una graduatoria provvisoria, ancora gravata da ricorsi;

altre irregolarità sono state già denunciate nei precedenti atti ispettivi presentati dall'interrogante —:

se non ritenga necessario ed urgente acquisire e valutare tutte le documentazioni relative alle varie denunce poste a carico del dirigente scolastico della Regione Calabria;

se non ritenga, altresì, di dover valutare gli elementi, più che sufficienti ad avviso dell'interrogante, per revocare l'incarico al dottor Franco Inglese. (4-03013)

**CENTO e BULGARELLI.** — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il collegio dei docenti della scuola dell'infanzia ed elementare di San Giovanni in Persiceto (Bologna) richiama l'attenzione sulle recenti disposizioni relative alla scuola pubblica statale, e in particolare per l'impatto che si avrà in seguito ai tagli previsti degli organici, già di fatto definitivi;

infatti la legge finanziaria 2002 prevede per un triennio, a partire dal prossimo anno scolastico, la riduzione di 34.000 posti nell'organico dei docenti a livello nazionale;

il taglio degli organici nella scuola pubblica statale si traduca nella chiusura di esperienze didattiche innovative, nell'interruzione di tutte le esperienze di laboratorio, nell'impoverimento qualitativo della didattica e dell'offerta formativa della scuola, nella riduzione di ogni supporto didattico di ausilio ai bambini diversamente abili, agli alunni stranieri ed ai bambini con svantaggio sociale;

nel circolo di San Giovanni in Persiceto, come in tantissimi altri, tali provvedimenti producono fra gli altri anche la soppressione dei posti del « progetto stranieri », la soppressione di posti per l'insegnamento della lingua straniera, la soppressione dei « posti aggiuntivi » per la complessità organizzativa nella scuola dell'infanzia e conseguentemente la formazione di classi di oltre 25 alunni nelle elementari e 28 nelle scuole dell'infanzia;

inoltre questa è solo la prima fase del piano triennale di attuazione della legge finanziaria, che nei prossimi due anni comporterà ulteriori drastiche riduzioni;

risulta palese che non sia possibile qualificare positivamente la scuola pubblica statale se si riduce il numero di docenti a fronte, in molte località, di un aumento della popolazione e il piano attuale dell'offerta non potrà essere mantenuto, determinando inevitabilmente un forte calo di qualità nella progettazione e nella didattica;

quali siano le valutazioni del ministro interrogato sui fatti sopra esposti;

se non ritenga dover rivedere tali politiche scolastiche, non più nell'ottica della compressione degli organici, e quindi delle attività, ma piuttosto nel segno dell'investimento e dell'incentivazione della scuola pubblica statale;

se non reputi indispensabile che la riforma della scuola derivi da una capillare consultazione democratica delle istituzioni scolastiche e che le decisioni dei legislatori debbano sempre essere coerenti con le reali condizioni della scuola italiana. (4-03015)

\* \* \*

### LAVORO E POLITICHE SOCIALI

*Interpellanza urgente  
(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere — premesso che:

un nuovo caso di discriminazione motivata dall'orientamento e dall'identità sessuale, a danno di due lavoratrici di Castelnuovo don Bosco, provincia di Asti, ha suscitato nei giorni scorsi la mobilitazione di tutte le organizzazioni omosessuali e transessuali italiane e l'attenzione dei mezzi di informazione;

Emanuela Tione, trentaquattro anni, transessuale, operatrice socio-sanitaria della Coesis assunta con contratto trimestrale, specializzata nell'assistenza ai malati di Alzheimer, è stata licenziata;

la sua compagna Paola Martinelli, venticinque anni, assunta a tempo indeterminato in una cooperativa sociale dell'astigiano, la Bios, è stata messa nel frattempo in congedo forzato per venti giorni e senza stipendio, senza alcuna motivazione;

dopo essersi rivolte alla Camera del lavoro di Asti ed avere intrapreso una vertenza con la cooperativa sociale, Paola Martinelli è riuscita a riottenere il proprio posto di lavoro;

grazie all'attività delle associazioni omosessuali, lesbiche e transessuali, in collaborazione con gli uffici nuovi diritti della CGIL, i casi di *mobbing* e di discriminazione sul lavoro a causa dell'orientamento o dell'identità sessuale, possono

oggi emergere maggiormente, e uscire dalla passiva rassegnazione, ma la condizione di lesbiche, *gay* e transessuali sul posto di lavoro è oggi ancora resa difficile dal pregiudizio e dall'omofobia come dimostrato dall'attività delle associazioni e del sindacato su questo terreno;

le proposte del Governo sull'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori rappresentano in particolare per coloro che risultano più esposti sul piano della precarietà e delle discriminazioni come le persone *gay*, lesbiche e transessuali, il pericolo di un arretramento concreto sul piano delle garanzie e delle tutele;

l'assenza, nel nostro ordinamento, di norme antidiscriminatorie esplicite sulla base dell'orientamento e dell'identità sessuale rende ulteriormente esposti i lavoratori e le lavoratrici omosessuali e transessuali a licenziamenti, lunghi periodi di *mobbing*, pressioni psicologiche, o ad esclusioni nell'offerta di occupazione. In Parlamento sono a tutt'oggi depositate diverse proposte di legge sulla materia, ma finora mai discusse —:

quali iniziative il Governo abbia intrapreso o intenda promuovere e intraprendere, per contrastare le cause di discriminazione motivate dall'orientamento o dall'identità sessuale nel mondo del lavoro, in riferimento all'articolo 13 del Trattato di Amsterdam e in previsione dell'attuazione della direttiva europea 200/78/CE del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

(2-00335) « Titti De Simone, Giordano ».

*Interrogazioni a risposta in Commissione:*

BRIGUGLIO e LO PRESTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

con l'ordine del giorno del 19 dicembre 2001, n. 9/1984/189, la Camera dei deputati ha impegnato il Governo ad at-